



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel. 081/19814660

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Antonio Esposito
(Approvato dal Consiglio dell'ODCEC Napoli Nord in data 27/01/2026)



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico**

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel. 081/19814660

Breve Premessa Introduttiva al PTPCT.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) rappresenta lo strumento programmatico ed organizzativo fondamentale tramite il quale l'ODCEC di Napoli Nord, mediante l'elaborazione d'un documento in cui convergono le direttive tese al contrasto dei fenomeni corruttivi, promuove la cultura della trasparenza e dell'anticorruzione.

Il PTPCT 2026-2028 si pone in un'ottica di sostanziale continuità con i precedenti elaborati, mantenendo dunque la struttura del Piano 2025-2027; tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di significative disfunzioni amministrative intercorse nel corso dell'ultimo anno ovvero di modifiche degli obiettivi strategici.

In linea con la recente normativa in tema di anticorruzione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 777/2021, pubblicata in data 14 dicembre 2021, ha introdotto una serie di semplificazioni degli adempimenti gravanti sugli ordini professionali in materia.

In una logica di minor aggravamento degli enti, specie di quelli con ridotte dimensioni organizzative, l'Autorità ha valutato di intervenire sull'applicazione della normativa con particolare riferimento alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, vista altresì l'opportunità di adeguarsi ai principi ispiratori delle recenti riforme del nostro ordinamento giuridico, orientate anch'esse a una maggiore semplificazione degli oneri in capo a pubbliche amministrazioni ed enti, l'Autorità ha ritenuto di utilizzare la soglia dimensionale del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli ordini e i collegi professionali cui sono applicabili le indicazioni in ordine alla citata semplificazione. In particolare si ritiene che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano, ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente con apposito atto il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV "Semplificazione per i piccoli comuni" della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II "I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a", § 5).

È necessario sottolineare come a seguito dell'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12- ter del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112), il Legislatore abbia definitivamente chiarito l'esclusione dell'applicabilità agli Ordini professionali della normativa in tema di Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO (art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80). Pertanto, la programmazione triennale in materia di anticorruzione e trasparenza dovrà essere adottata entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, salvo eventuali proroghe, attraverso il consueto Piano previsto dall'art. 1, co. 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT).

Il PTPCT è stato redatto tenendo conto: delle verifiche e dell'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno (dalle quali non sono emerse criticità né malfunzionamenti dell'Odine); delle indicazioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019); della Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021; delle linee guida fornite dal PNA 2022; della normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, per tutto quanto non espressamente previsto.

Riferimenti normativi

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2026 - 2028 (d'ora in avanti "PTPCT 2026 - 2028") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L.190/2012);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico**

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel. 081/19814660

2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art 1 della l.n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.Lgs. 33/2013);

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconferibilità e incompatibilità", oppure D.Lgs. 39/2013);
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante "Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi";
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali";
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante "Modificazioni agli ordinamenti professionali";
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – c.d. "nuova legge professionale";
- Regolamento (UE) 2016/679 concernente le "Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati" nonché dal D.lgs n. 196/2003 così come riformato dal D.lgs. n. 101/2018;
- D.L. 31 Agosto 2013, n.101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013 n.125, nelle parti relative agli ordini professionali (art.2, co. 2 e 2 bis);
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC n. 145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l.n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016);
- Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n.1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 co.2 del D.Lgs. 33/2013, Art.5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante Riordino



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico**

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel. 081/19814660

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici;
- Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
- Deliberazione ANAC n.1074 del 21 Novembre 2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC n.1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);
- Deliberazione ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 pubblicata il 14 dicembre 2021 riguardante “proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”;
- Deliberazione ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”.
- Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 “Piano Nazionale Anticorruzione 2022” (PNA 2022).

Si specifica come tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato (trattasi di c.d. “rinvio dinamico”) dalla normativa di riferimento in quanto applicabile e compatibile: con l'effetto di dare rilevanza a tutte quelle norme che la fonte di volta in volta è in grado di produrre e, conseguentemente, a tutte le modifiche che queste subiscono.

Il PTPCT si compone del presente documento e degli allegati che ne costituiscono parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono siano letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

L'RPCT, nella predisposizione del PTPCT dell'ODCEC di Napoli Nord, tiene conto della peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia.

Il piano potrà essere oggetto nel corso dell'anno 2026 di ulteriore ed eventuale approfondimento e integrazione, su proposta del RPCT, in adeguamento ad eventuali interventi normativi del Legislatore, alle Linee guida dell'ANAC e di eventuali nuovi assetti organizzativi con la collaborazione di professionalità sia tecniche, sia amministrative.

Obiettivi dell'ODCEC di Napoli Nord: approccio dell'Ordine alla Trasparenza e Anticorruzione

L'ODCEC di Napoli Nord persegue politiche di correttezza e di integrità dell'attività istituzionale: l'Ordine promuove la cultura della legalità e della anticorruzione, in un'ottica di piena trasparenza dell'attività istituzionale, in coerenza ed in continuità con quanto già attuato nei precedenti anni e con le indicazioni normative e regolamentari.

Nello svolgimento delle attività istituzionali, l'ODCEC di Napoli Nord intende perseguire le seguenti finalità:

- prevenire la corruzione e l'illegalità, promuovendo politiche di trasparenza sulle attività e sull'organizzazione;
- garantire l'accesso civico semplice, generalizzato e documentale;
- garantire la puntuale applicazione della normativa di riferimento in materia di trasparenza ed anticorruzione;
- analizzare il contesto interno ed esterno, nonché delle aree nelle quali appare più elevato il rischio di corruzione;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 179/2017;
- assicurare l'idoneità dei soggetti chiamati ad operare nelle attività amministrative ed istituzionali.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel. 081/19814660

Disposizioni preliminari



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico**

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel. 081/19814660

In attuazione della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’Ordine è tenuto a redigere un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, così come delineato anche nelle informative del CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014 e n.28 del 24 dicembre 2014. Con lo stesso Piano, adottato in conformità alle indicazioni contenute nei Piani nazionale anticorruzione (PNA), si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il presente Piano deve essere aggiornato o confermato annualmente, salvo eventuali proroghe, entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza dell’Ente ed approvato dall’Organo di indirizzo. Il Piano, pubblicato sul sito internet dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente” contiene preliminarmente una mappatura delle attività dell’Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione e la previsione degli strumenti che l’Ente intende attuare per la prevenzione di tale rischio, oltre a quelli già in uso. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ordine - vista anche la delibera ANAC n. 1310/2016 - e prende atto dei principi e delle indicazioni espresse dall’Autorità Anticorruzione nel PNA 2016 (adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, che istituisce una parte speciale in tema di prevenzione della corruzione dedicata proprio agli ordini e ai collegi professionali, recependo la revisione e semplificazione, attuata con D.Lgs. n. 97/2016, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 Anticorruzione e al D.Lgs. 33/2013) e nei successivi PNA.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Nelle parti generali le questioni affrontate hanno riguardato:

1. La strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato;
2. Il processo di gestione dei rischi di corruzione¹;
3. I soggetti tenuti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
4. Il PTPCT e gli atti di programmazione delle *performance*;
5. I soggetti interni² coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT;
6. Azioni e misure di prevenzione³.

Il Piano costituisce, dunque, documento programmatico dell’Ordine, nel quale confluiscono finalità, istituti e linee di indirizzo che il Responsabile prevenzione corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del piano stesso.

¹ L’analisi del contesto (esterno ed interno), la mappatura dei processi, la valutazione del rischio, il trattamento del rischio, l’attività di monitoraggio.

² Gli organi di indirizzo e i vertici amministrativi, Il RPCT: ruolo, poteri, requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, revoca, gli OIV.

³ La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), i Codici di comportamento, La rotazione ordinaria e straordinaria, il ruolo strategico della formazione, l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, lo svolgimento di incarichi d’ufficio- attività e incarichi extraistituzionali, il pantoufage, la disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, la verifica della insussistenza di cause di inconferibilità, la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing), la revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici disciplina, i Patti di integrità negli affidamenti



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel. 081/19814660

Prevenzione della Corruzione



Introduzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione), aggiornata al D.lgs.97/2016, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

La nozione di “corruzione” rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La legge ha individuato, a seguito della Legge n. 135/2013, l’Autorità nazionale anticorruzione nell’ANAC ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione.

Ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione con un’apposita Sezione dedicata alla Trasparenza e ad individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

L’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’Ordine è stato redatto tenendo debito conto delle disposizioni contenute nella normativa e nei Piani Nazionali Anticorruzione e tenendo altresì conto della peculiare natura dell’Ente, delle attività istituzionali svolte e delle specificità organizzative e strutturali.

Secondo quanto ribadito dal PNA 2022 (pag. 22 e ss.), la prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno; mediante tale operazione, infatti, si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione in considerazione sia delle specificità dell’ambiente in cui essa opera, ossia al contesto esterno, sia della propria organizzazione, ossia il contesto interno.

1. Analisi del contesto

L’Ordine, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.

Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 139 del 2005, il Consiglio dell’Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: “a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell’Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a); b) vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; c) cura la tenuta dell’Albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all’ammissione agli esami di Stato per l’esercizio della professione; e) cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l’indipendenza dell’Ordine; g) delibera i provvedimenti disciplinari; h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli iscritti nell’Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; l) provvede alla organizzazione degli uffici dell’Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’Ordine; m) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; n) delibera la convocazione dell’Assemblea; o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione



degli onorari; q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29; r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi”.

I principali soggetti portatori di interessi (stakeholders) che si relazionano con l'Ordine sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- gli iscritti all'Albo ed al Tirocinio;
- le Pubbliche Amministrazioni;
- gli Enti Locali;
- le Autorità Giudiziarie;
- il CNDCEC e gli altri Ordini e Collegi Professionali;
- il Ministero della Giustizia;
- le Università.

1.1. Analisi del contesto esterno

Nella determinazione n. 12 del 28/10/2015 l'ANAC ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Occorre preliminarmente osservare come l'Ordine Professionale, per l'ampiezza delle funzioni espletate, si interrelazioni costantemente, nei diversi ambiti delle attività di competenza, con organismi istituzionali operanti in ambito locale, nazionale e, talvolta, europeo.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ordine opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. E questo può avvenire sia in relazione al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Tale analisi viene elaborata esaminando i dati disponibili in materia di sicurezza, legalità e anticorruzione della Regione Campania con particolare riferimento alle Province di Napoli e Caserta (cui afferiscono i Comuni del circondario del Tribunale di Napoli nord).

Tra le varie attribuzioni, in particolare il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'Art. 12 del D. Lgs. 139/2005, ha le seguenti attribuzioni: “[...] a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) [...] ; [...] c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; [...]”.

In considerazione del Contesto Esterno, dunque, l'ODCEC di Napoli Nord esercita la propria attività nei riguardi di oltre n. 1.500 iscritti e di oltre n. 300 tirocinanti. In tal senso, i principali *stakeholders* sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli iscritti all'Albo; gli iscritti al registro tirocinanti; le P.A.; le Università; gli Ordini Professionali; gli operatori economici.

In questo contesto l'Ordine intende porre in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dei portatori d'interesse, promuovendo la conoscenza e l'osservanza della normativa dell'anticorruzione e trasparenza tra gli iscritti, i consiglieri, i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori, nella consapevolezza che la corruzione non è solo un freno alla crescita economica – con effetti distorsivi sulla distribuzione delle risorse, sulle esternalità e sui costi della produzione, oltre che sul rispetto dell'ambiente – ma è fattore che può arrivare a indebolire la fiducia nelle Istituzioni, riducendone la capacità di offrire servizi pubblici adeguati e condizioni favorevoli allo sviluppo, fino a compromettere la reputazione e la legittimità delle amministrazioni coinvolte.

L'Ordine intende portare a conoscenza dei soggetti suddetti il Codice di Comportamento del personale e intende inserire nei contratti/lettere di incarico una specifica clausola risolutiva espressa in caso di inosservanza del Codice medesimo.

L'Ordine ha assicurato la conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.



1.2. Analisi del contesto interno.

L'analisi del contesto interno ha ad oggetto gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. L'utilità dell'analisi del contesto interno si rileva particolarmente efficace per evidenziare il livello di complessità dell'Amministrazione.

L'Ordine, come anticipato, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005 è un Ente Pubblico Non Economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia. Svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati. Un'elenco, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nelle attribuzioni ad esso conferite dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Napoli Nord opera attraverso un'organizzazione composta dal Presidente⁴, dal Consiglio⁵ dell'Ordine (composto da 15 consiglieri, incluso il Presidente), dall'Assemblea⁶ degli iscritti, dal Collegio dei Revisori⁷ (composto da tre membri effettivi), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 15 membri effettivi e 5 supplenti), dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovradebitamento (composto da due membri), dall'Organismo di Mediazione (composto da tre membri), dal Comitato Pari Opportunità (composto da sette membri, di cui uno eletto all'interno del Consiglio) e dalla struttura amministrativa composta da tre unità di personale.

In considerazione delle piccole dimensioni dell'Amministrazione e della relativa pianta organica (che non prevede ad oggi una figura dirigenziale), le funzioni amministrative più complesse vanno attribuite all'unica unità di personale area C con riconoscimento di posizione organizzativa oppure, in via subordinata, al Tesoriere e agli altri Consiglieri, non potendo gli operatori di amministrazione area B svolgere i ruoli di responsabili di procedimento.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Pertanto, l'Amministrazione, in attesa di un auspicabile ampliamento della pianta organica, ha ritenuto di non applicare alcuna rotazione del personale, individuando tuttavia nella mappatura dei processi il momento cruciale per individuare, prevenire e controllare comportamenti e fenomeni corruttivi in linea con le azioni di miglioramento della gestione e trasparenza, prevedendo quale fase di ciascun processo il confronto tra il Rup e la Commissione istituzionale competente per materia, garantendo, in tal modo, collegialità e controllo nelle proposte formulate al consiglio.

2. Contenuto, finalità e obiettivi strategici del Piano.

Il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre l'indicazione degli strumenti che l'Ente ha adottato o intende adottare per la gestione di tale rischio. Contiene altresì una sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine. Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto, lo osservino e lo facciano rispettare.

⁴ Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel decreto legislativo 139/2005 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.

⁵ Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale ed esercita le funzioni lui conferite nel decreto legislativo 139/2005 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare. A seguito delle Elezioni del 21 e 22 Febbraio, il Consiglio dell'Ordine è composto non più da 11 ma, in ragione dei calcoli percentuali compiuto ex lege, da 15 Consiglieri.

⁶ L'Assemblea è costituita dagli iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale.

⁷ Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.



È altresì trasmesso, unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli Organi nazionali competenti secondo le modalità di seguito indicate.

Il PTPC, nel quadro dei suoi ***obiettivi strategici***, è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfondibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

3. Destinatari e Soggetti coinvolti - PTPCT

In base alle indicazioni contenute nella normativa e nei PNA già richiamati in premessa sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine;
2. i componenti del Consiglio di Disciplina dell'Ordine;
3. i componenti del Collegio dei Revisori;
4. il personale⁸ dell'Ordine;
5. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
6. i consulenti e i collaboratori;
7. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.
8. i soggetti che, a vario titolo, rientrano nella organizzazione strutturale dell'Ordine;
9. i componenti di tutti gli organismi dell'Ordine.

4. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

5. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

I soggetti che, principalmente, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ODCEC di Napoli Nord e i relativi compiti e funzioni sono:

- 1 l'Organo di indirizzo politico-amministrativo:

⁸ Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica: a) devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse; b) devono partecipare al processo di gestione del rischio; c) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione; d) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano. La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel codice disciplinare.



Il Presidente e il Consiglio:

- a) designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- b) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

- **Il Responsabile della prevenzione e corruzione⁹**

⁹ Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) (PNA 2018 – Allegato 2)

Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.; La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella p.a. Criteri di scelta del RPCT

- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Compiti e poteri del RPCT

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

- L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

- L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.

- L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

- L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

- L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” 1.

- L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “ispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”.

I rapporti con l'organo di indirizzo

- L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

- L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

- L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.



L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nord non è dotato, in pianta organica, di dirigenti né di altro personale con profilo dirigenziale.

La pianta organica dell'Ente, infatti, è costituita da n. 3 dipendenti di cui solo n. 1 funzionario ex area C e n. 2 unità di personale ex area B (ovvero, rispettivamente, Area Funzionari ed Area Operatori).

Non avendo l'Ordine dipendenti con profilo dirigenziale in pianta organica, le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine quale RPCT sono attribuite al funzionario (Ex Area C - Area Funzionari) con posizione organizzativa, oppure, in via residuale, ad un Consigliere privo di deleghe gestionali il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite con il PNA 2016 e successivi comunicati dell'ANAC con specifico riferimento per gli Ordini Professionali, se consentito dalla presenza di funzionari o, in via residuale, di consiglieri privi di deleghe con idonee competenze.

Il PNA 2016, con riferimento specifico agli Ordini professionali prevede quanto segue: “ Rinviano al § 5.2. della parte generale per le questioni di inquadramento complessivo, si evidenzia che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. In questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT, che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - nell'impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla l.

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

- L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

- La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co.7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con “Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

- L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

- L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

- Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

In tema di responsabilità del RPCT

- A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”. L'art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.



190/2012 ai consiglieri -definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologiche”.

Al paragrafo § 5.2. del PNA 2016 si evidenzia quanto segue:

“Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l’adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016)¹⁰. Sempre nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. (.) Si evidenzia, infine, quanto disposto dal decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all’art. 6,co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all’art. 1,lett.h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l’incarico di “gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”. L’art. 1,co. 7, della l.190/2012, come novellato, prevede che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...» (41, co. 1,lett. f, d.lgs. 97/2016). Viene superata la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all’incarico. Tale nuovo orientamento, che risponde a esigenze di amministrazioni con un numero ridotto di dirigenti di vertice, è tuttavia opportuno sia letto in relazione alla necessità che il RPCT debba poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. (...) . In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con “posizione organizzativa”, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell’incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione. La durata dell’incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del

¹⁰ Per gli enti locali la norma precisa che «il piano è approvato dalla giunta». Per quanto riguarda le Province, la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», nel ridefinire la forma di governo provinciale (cui sono dedicati i commi da 54 a 56) non prevede più la “giunta”, a favore di una gestione collegiale di “presidente” e “consiglio delle funzioni provinciali”. Si ritiene, pertanto, che nelle Province, attesa l’assenza di Giunta, l’adozione del PTPC, debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l’approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e l’adozione da parte del Presidente, fatta salva una diversa previsione statutaria. Ne consegue che la responsabilità in caso di “omessa adozione” si configura in capo all’organo competente all’adozione finale, individuato, salvo diversa disposizione statutaria, nel Presidente. Resta fermo che per omessa adozione si intende tutto quanto evidenziato dall’Autorità nell’art. 1, lett. g) del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014. Quanto previsto sull’organo competente ad adottare il PTPC è da intendersi riferito anche all’adozione dei codici di comportamento. La medesima indicazione vale altresì per le città metropolitane come precisato al §3 dell’approfondimento del presente PNA. Resta fermo quanto previsto dall’Aggiornamento 2015 al PNA (§ 4.1) per quel che riguarda gli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (Consiglio) ed uno esecutivo (Giunta) nonché per quelli dotati di un solo organo di indirizzo. Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1,co 8,come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l’art. 10,co. 3,del d.lgs. 33/2013,come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. In tal caso, ad esempio, può darsi come indicazione quella di pubblicare “dati ulteriori” in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014.



precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC.

Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie -quindi non più solo in caso di revoca-dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).c) Supporto conoscitivo e operativo al RPCT.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «de eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione o ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance).

A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT.

Nel PTPC sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co.7, d.lgs 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

Come già evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. All'art. 1,co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. L'atto di nomina del RPCT dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la necessaria collaborazione. Al riguardo si rammenta che l'art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinamente e da valutare con particolare rigore.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC è necessario contenga regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla



partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT.

Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione¹¹.

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art.1, co.12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostrò di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso”.

L'RPCT svolge le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio dell'Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) redige, e quindi trasmette al Consiglio dell'Ordine una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
- c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- d) verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
- e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- f) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- g) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- h) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo

¹¹ Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16,co. 1 lett. l-bis l-ter) e l-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione. Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV, come specificato al §5.3. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1,lett. l), d.lgs. 97/2016).e)



potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

- Tutti i dipendenti dell'ODCEC:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito all'Ufficio preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; Codice di comportamento);

- I collaboratori a qualsiasi titolo dell'ODCEC:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

In considerazione delle piccole dimensioni dell'Amministrazione e della relativa pianta organica, le attività sono esercitate dal RPCT, secondo le modalità specificate nel PTPC, con il supporto di un gruppo di lavoro composto dal Referente e dal Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

Il consulente legale incaricato dall'Ordine fornirà ove richiesto, supporto su questioni giuridiche/interpretative che dovessero insorgere in relazione alle attività di predisposizione/monitoraggio del PTPC e di aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" e in genere sulle problematiche che possano porsi, anche a seguito delle novità normative in materia di anticorruzione, di trasparenza ed in particolare di accesso generalizzato e di obblighi di pubblicazione.

Referente

Le funzioni di Referente con il compito di fornire al RPCT tutti gli elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono attribuite al Consigliere Tesoriere, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni:

Le funzioni di Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni sono attribuite al dipendente (Area B) nominato con delibera consiliare del 17 maggio 2018, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite dal PNA 2016.

6. Gestione del rischio - Attività sensibili alla corruzione - Aree di rischio

In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nel P.N.A. 2015 nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine come indicato nel PNA 2016 e da ultimo dal PNA 2019

A titolo di primo impianto, sono oggetto di particolare monitoraggio le seguenti attività:

- le attività che comportano l'adozione di provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo, dell'Elenco speciale e del Registro del Tirocinio;
- la gestione di procedimenti disciplinari;
- l'assegnazione di forniture e servizi;
- il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;



- il rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni);
- la gestione cassa: pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica;
- l'esame e valutazione delle offerte formative di enti terzi e loro controllo;
- l'attribuzione dei crediti formativi agli iscritti;

l'organizzazione e lo svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine;

- formazione professionale continua¹²;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali)¹³;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici¹⁴.

¹² Formazione professionale continua: La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);

esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;

organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;

mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;

mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;

mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;

inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure:

controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;

introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

¹³ Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi:

incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;

effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;

valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure: il Consiglio dell'ODCEC di Napoli Nord, nella seduta consiliare nr° 17 del 17 Dicembre 2025, ha approvato il Regolamento per il rilascio del parere per la liquidazione/congruità delle parcelle, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

¹⁴ Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che



Il monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione interessa anche:

- le materie in generale oggetto di incompatibilità e inconferibilità (incarichi amministrativi di vertice);
- il comportamento del personale dipendente e/o dei collaboratori;
- la riscossione tassa iscrizione Albi e diritti di segreteria e entrate varie per servizi resi a terzi.

L'elenco che precede potrà essere incrementato, con modifica del Piano triennale, durante il corso di validità dello stesso, con altre attività ritenute esposte a rischio.

6.1. Modalità di valutazione delle aree di rischio:

Per ciascun processo sono individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché le proposte di prevenzione. La valutazione del grado di rischio è condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

(Vedi "allegato 1 - Analisi dei Rischi")

7. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

(Vedi "allegato 1 - Analisi dei Rischi")

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella è richiesto:

- *in riferimento alle situazioni di conflitti di interesse.*

a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

- *in riferimenti agli Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti.*

all'Organo di indirizzo l'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto

«Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore» (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato – in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Possibili misure

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo).



incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione;

- *in riferimento all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.*

all'Organo di indirizzo, al fin di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'aggiornamento degli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- *in riferimento alla Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione*

ai Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento di verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a soggetti a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

7.1. Formazione del personale

In considerazione delle ridotte dimensioni della pianta organica programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione interesseranno il RPCT, il Referente e gli altri dipendenti individuati di volta in volta in relazione all'argomento trattato.

La formazione potrà essere attuata attraverso:

- corsi di formazione;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne;
- eventi presso la Sede dell'Ordine.

7.2. Obblighi di informazione

I dipendenti e/o collaboratori informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile qualsiasi anomalia accertata e le motivazioni della stessa. L'Ordine è tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione degli illeciti. Il Responsabile può anche tener conto di segnalazione che provengono da eventuali portatori esterni all'Ordine, purché non anonimi che evidenzino situazioni di anomalie e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'Ordine garantisce comunque l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con la Determinazione n.6 del 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.whistleblower)".

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"



(whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche dell'Ordine in merito all'istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione tramite e-mail all'indirizzo di posta pubblicato sul sito utilizzando il rinvenibile direttamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

7.3. Disposizioni in merito alla rotazione del personale

Rotazione ordinaria

La rotazione del personale e/o dei collaboratori è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine e, in considerazione della competenza professionale del personale, non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate. Nei casi in cui si procede all'applicazione del principio della rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

Tenuto conto dei limiti alla rotazione del personale dovuti alle ridotte dimensioni dell'ente e di quanto previsto dal PNA 2019 sul punto, in combinazione o in alternativa alla rotazione, si ricorre alla c.d. “segregazione delle funzioni”, misura che attribuisce a soggetti diversi i compiti relativi a:

- a) svolgimento di istruttorie e accertamenti;
- b) adozione di decisioni;
- c) attuazione delle decisioni prese;
- d) effettuazione delle verifiche.

Rotazione straordinaria

L'Ordine prevede e monitora la misura della rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva» (rotazione straordinaria) ai sensi della [delibera 215/2019¹⁵](#) recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001», che si intende qui integralmente richiamata per l'attuazione della misura.

¹⁵ L'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.
 In particolare si fa riferimento:

- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.



7.4. Codice di comportamento e pantoufage

Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, l'Ordine ha provveduto ad adottare il proprio codice interno di comportamento alla luce delle nuove disposizioni ad esso applicabili. Qualunque violazione del codice di comportamento dovrà essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta.

Il Codice è pubblicato sul sito web istituzionale e, al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

Divieti post-employment (Pantoufage)

In riferimento al rischio del c.d. pantoufage previsto dall'art. 15 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, e conseguentemente alle verifiche del Codice di comportamento, come suggerito dalla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l'Ordine prevede l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantoufage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

7.5. Obblighi di trasparenza

L'Ordine assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e completa applicazione della normativa vigente alla luce d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.

Il RPCT vigila che la pubblicazione nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” venga effettuato come previsto dal programma.

Nello svolgimento della sua attività il RPCT dell'Ordine, come indicato dalla deliberazione ANAC 1074 del 21 novembre 2018, potrà confrontarsi con il Responsabile Protezione Dati (DPO previsto dal Regolamento (UE) 2016/679), per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali come, ad esempio, in caso di istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato.

MONITORAGGIO E RIESAME

Ai fini dell'efficace attuazione di quanto previsto nel PTPC è indispensabile prevedere un puntuale monitoraggio circa lo stato di avanzamento delle azioni incluse nel Piano, da attivare nell'intero arco temporale coperto dallo stesso.

La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al RPCT che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e di quanto disposto dal PNA, annualmente predispone una relazione sulle attività di monitoraggio svolte, sugli esiti delle stesse, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano, secondo il formato standard definito dall'ANAC.

La relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ordine, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”.

I dati sono raccolti dal RPCT avvalendosi del contributo del referente.

Alla luce di quanto indicato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nell'attività di monitoraggio, il RPCT si è avvalso a tali fini anche di altri servizi dell'Ordine. Come rammentato nell'aggiornamento al PNA del 3 agosto 2016, infatti, nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione



quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Considerata le piccole dimensioni dell'Amministrazione e la ridotta pianta organica, sarà seguito, come già fatto negli anni pregressi in considerazione della ridotta pianta organica, un sistema di monitoraggio su più livelli, in cui in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT con il supporto del Referente e del Responsabile pubblicazione dati. Il monitoraggio di primo livello, dunque, sarà attuato in autovalutazione da parte del Referente e dai Responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa (come da organigramma e funzionigramma dell'Ordine) che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Il monitoraggio di secondo livello, dunque, è stato attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno.

Il RPCT, unitamente alla struttura di supporto, tiene conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio. Nel pianificare le verifiche si dovrà tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Coerentemente al principio guida della “gradualità” e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti di dimensioni ridotte come gli Ordini professionali si propone un monitoraggio annuale (*entro il 10 dicembre*) sull'attuazione delle misure.

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi “prova” dell'effettiva azione svolta. A tal fine si ritiene utile (come indicato dall'ANAC nel PNA 2019) prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (con la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure.

Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure.

Considerate le scarse risorse dell'Amministrazione il monitoraggio di secondo livello potrà essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica di “tipo ragionato” basato sui seguenti criteri:

- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;
- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;
- le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione.

I responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT.

È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della “effettività”.

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT, supportato dal Referente e coadiuvato dal Collegio dei Revisori (in assenza negli ordini professionali di organismi deputati all'attività di valutazione



delle performance, quali OIV e organismi con funzioni analoghe o dalle strutture di vigilanza e audit interno)¹⁶.

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscano nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del “miglioramento progressivo e continuo”.

È opportuno che tale attività (come indicato dall’Anac nel PNA 2019) abbia una frequenza almeno annuale (entro il 15 dicembre) per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio sarà un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ed è realizzato con il supporto del Referente (nella raccolta delle autovalutazioni dei responsabili delle unità organizzative) e il contributo metodologico del Collegio dei revisori (in assenza negli ordini professionali degli organismi deputati all’attività di valutazione delle performance, quali OIV e organismi con funzioni analoghe e/o delle strutture di vigilanza e audit interno).

Di seguito si riportano gli indicatori di monitoraggio previsti dall’allegato 1 al PNA 2019 ai quali si rinvia

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
misure di definizione e di promozione dell’etica e standard di comportamento;	numero di incontri o comunicazioni effettuate
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

¹⁶ L’idoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l’erronea associazione della misura di trattamento all’evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modifica dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un’attuazione meramente formale della stessa. L’aver inserito nel PTPCT misure basate su un “mero formalismo” molto probabilmente determinerà bassi livelli di idoneità. L’idoneità potrà anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura. Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.



misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e di partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
misure di disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo



Trasparenza e Integrità



8. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”¹⁷.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Un'elenco, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nella seguente tabella:

Attività-Procedimenti	Fasi Procedimento (1.iniziativa, 2.istruttoria, 3.decisoria,4. integrativa dell'efficacia) Unità Organizzativa e RUP (fasi 1-2-4) - Consiglieri delegati – Consiglio (fase 3)
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	Ufficio Albo - Presidente/Commissione Albo, Elenco, Registro - Consiglio dell'Ordine - Presidente e/o Segretario
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Ufficio Albo – Presidente/Commissione Albo, Elenco, Registro -Presidente
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Ufficio Tirocinio - Presidente/ Commissione Albo, Elenco, Registro - Consiglio dell'Ordine - Presidente e Segretario
Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	Ufficio Tirocinio - Presidente/ Commissione Albo, Elenco, Registro - Presidente
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	Segreteria Consiglio di disciplina - Consiglio di Disciplina territoriale - Presidente Consiglio di Disciplina territoriale
Accredito eventi formativi, realizzazione e gestione degli stessi.	Ufficio FPC - Presidente/ Commissione Formazione - Consiglio dell'Ordine
Riconoscimento crediti FPC degli Iscritti	Ufficio FPC – Presidente/ Commissione FPC
Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e Compensi professionali	Ufficio Amministrazione - Presidente/ Commissione Liquidazione Parcele - Consiglio - Presidente

¹⁷ “Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Si raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall'adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”. In tal senso testualmente il PNA 2016.



Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Ufficio di Presidenza - Presidente
Accesso documentale (Capo V l. n. 241 del 1990)	Responsabile unico procedimento - Presidente o/Segretario
Accesso civico (art. 5, co 1, Decreto Trasparenza)	RPCT – Referente corruzione e trasparenza – Responsabile pubblicazione dati
Accesso generalizzato - FOIA (art. 5, co 2, Decreto Trasparenza)	RPCT – Referente corruzione e trasparenza - Responsabile unico procedimento

9. Le principali novità

L'Ordine prosegue l'impegno a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente alla luce d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012¹⁸, mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale alla specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto, tenendo altresì conto delle istruzioni del Consiglio Nazionale in qualità di ente vigilante ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 139/2005.

Non avendo l'Ordine dipendenti con profilo dirigenziale in pianta organica, le funzioni in materia di trasparenza e integrità dell'Ordine quale RPCT sono attribuite al funzionario (ex Area C) con posizione organizzativa, oppure, in via residuale, ad un Consigliere privo di deleghe gestionali il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite con il PNA 2016 e successivi comunicati dell'Anac con specifico riferimento per gli Ordini Professionali, se consentito dalla presenza di funzionari o, in via residuale, di consiglieri privi di deleghe con idonee competenze.

Referente

Le funzioni di Referente con il compito di fornire al RPCT tutti gli elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono attribuite, in considerazione della ridotta pianta organica al Consigliere Tesoriere, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente.

¹⁸ La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013. Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013:

- La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.
- La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi



Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni¹⁹

Le funzioni di Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni sono attribuite al funzionario, nominato con specifica delibera, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite dal PNA 2016.

10. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente alla luce d.lgs. 97/2016 e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate dall'ANAC.

Per la redazione del piano il Responsabile della trasparenza si relaziona con il Referente, Responsabile pubblicazione dati, i Responsabili delle Unità Organizzative, dipendenti e Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i responsabili delle unità organizzative e dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

La tabella riportata nell'allegato 2 del Piano riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 applicabili all'Ordine con i tempi di completamento.

11. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Programma, quale sezione del PTPC, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

12. Processo di attuazione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti e proposte di miglioramento.

13. Accesso agli atti e Accesso civico

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 e di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche.

I Responsabili del procedimento si pronunciano in ordine alle richieste di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (c.d. "accesso documentale"). Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al Responsabile di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della legge n. 241/1990 – individuato nella persona del Segretario del Consiglio dell'Ordine o del Segretario del Consiglio di Disciplina, per quanto di competenza – perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti.

Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Si raccorda con:

- il Referente, per la gestione e il coordinamento di tutte le tipologie di domanda di accesso e

¹⁹ Delibera consiliare n. 6 del 17.05.2018.



- il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 quale soggetto obbligato a fornire e pubblicare i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui il soggetto tenuto a dare riscontro non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Segretario del Consiglio dell'Ordine) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

In conformità alle previsioni normative, l'ODCEC di Napoli Nord - già a partire dal primo semestre del 2018 - pubblica il "Registro degli Accessi": il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate e riporta l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione. Tale documento è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale. Pur non trattandosi di un obbligo, ma di una raccomandazione contenuta nel paragrafo 9 delle Linee guida ANAC FOIA, l'Ordine procede alla pubblicazione con aggiornamento semestrale del Registro degli accessi.



Disposizioni finali



14. Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

Annualmente entro il termine stabilito dall'ANAC il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmette al Consiglio dell'Ordine una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine utilizzando le istruzioni e gli appositi modelli indicati da ANAC.

15. Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati:

OBIETTIVO	MODALITÀ	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPISTICHE
Diffusione del presente piano tra gli uffici dell'Ordine, il Consiglio e tra i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo	Pubblicazione sul sito web istituzionale	RPCT;	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano
Erogazione e miglioramento dell'offerta formativa in materia di prevenzione alla corruzione e per la trasparenza ai dipendenti dell'Ordine estendendola anche a al Consiglio	Partecipazione dei dipendenti e dell'RPCT ad un corso in materia di Prevenzione della corruzione e Trasparenza.	RPCT; Ente di Formazione; Dipendenti	Entro 31 dicembre 2026

16. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal RPCT ed approvate con provvedimento del Consiglio dell'Ordine.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione²⁰ della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e/o collaboratore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia.

17. Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore dal giorno dell'approvazione da parte del Consiglio dell'ODCEC di Napoli Nord.

²⁰ Sul punto PNA 2016: "Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTIPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTIPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione".